



## Istituto Comprensivo Statale "GIOVANNI XXIII"

Via Italia 11 - 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

cod.fiscale 85017850158

tel. 039.492171

E-mail: [mic81200n@istruzione.it](mailto:mic81200n@istruzione.it) - Sito web: [www.icsvedano.gov.it](http://www.icsvedano.gov.it)



**Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 15 maggio 2018.**

### **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

L'**ammissione all'esame di Stato** è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico: è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Le eventuali motivate deroghe circa l'obbligo del raggiungimento del numero minimo di presenze, sono deliberate dal Collegio dei docenti nei seguenti casi:

- assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentata
- situazioni di disagio socio culturale accertate
- allontanamento dal territorio per motivi familiari
- motivi religiosi, culturali, legali (tutela minori)
- partecipazione ad attività agonistica organizzata da federazioni riconosciute dal Coni.

Per l'ammissione l'alunno deve essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- 2) aver partecipato alle prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

L'ammissione è assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe che elabora, nei confronti dell'alunno il "**voto di ammissione**" che concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Per il suddetto voto il Consiglio di Classe attribuisce agli ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti inseriti nel Piano Triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiori a sei decimi che tiene conto del percorso triennale secondo i seguenti criteri:

- competenze acquisite
- risultati ottenuti dall'alunno rispetto alle effettive potenzialità
- interesse e partecipazione, livello di maturità dell'alunno
- metodo di lavoro e ritmo di apprendimento
- valutazione del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la **non ammissione** dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti 1) e 2) sopra citati.

**Il "voto di ammissione"** è espresso in decimi; esso non si configura solo come una media aritmetica dei voti bensì rappresenta la valutazione del percorso dell'intero triennio, infatti contempla:

- a. media pesata delle valutazioni disciplinari del secondo quadrimestre del 1° anno (il cui peso è calcolato al 15%), 2° anno (il cui peso è calcolato al 25%) e 3° anno (il cui peso è calcolato al 60%);
- b. uso di un "bonus", - credito - fino a 0,9 decimi definito dal c.d.c., in sede di scrutinio finale, che tenga conto degli aspetti connessi al percorso triennale dell'alunno, l'impegno, la partecipazione, la responsabilità e il comportamento, la progressione di esiti ottenuti nelle verifiche, il miglioramento rispetto al punto di partenza, l'eccellenza ;
- c. il totale dei due precedenti valori arrotondato all'unità:
  - superiore (per eccesso) se il primo decimale è  $\geq 5$  (6,50=7);
  - inferiore (per difetto) se il primo decimale è  $< 5$  (6,49=6).

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Laura Romanella

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93